

CLXVIII.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 335) — Nella discussione generale parlano i senatori Buonamici, Municchi e Vischi, il presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia — La discussione generale è chiusa — Presentazione di progetti di legge — Ripresa della discussione — Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma — Si approvano pure i quattro articoli del progetto di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia, giustizia e dei culti e degli affari esteri.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio del Presidente dell'altra Camera.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 26 maggio 1904, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

Aggregazione del tribunale di Castelnuovo di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria

della Regia Corte di appello di Lucca, e della Suprema Corte di cassazione di Firenze;

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore.

Il presidente della Camera dei deputati
G. BIANCHERI.

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. Presidente della Camera di questa comunicazione.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 335).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Buonamici.

BUONAMICI. Poichè io sono molto penetrato, e gli onorevoli senatori sono certamente penetrati come me, della importanza che ha per l'ordinamento pubblico dello Stato, il Ministero di grazia e giustizia, sento proprio il desiderio di rilevare alcune cose, le quali, sebbene vecchie e di già conosciute, nullameno possono tornare utili, se si ricordano.

Forse non ce ne sarebbe bisogno, perchè la persona, la quale oggi è alla direzione di questo Ministero, dà tutte quelle migliori garanzie, che si possano desiderare, e fa comprendere che conosce bene gli alti uffici del suo Ministero. Nullameno, qualche ricordo e qualche raccomandazione speciale — imperocchè alle mie parole non do altra importanza che quella di raccomandazioni — non sarà inopportuna.

In primo luogo raccomando al signor ministro una cosa vecchia, di cui molte volte si è parlato, ma non mai abbastanza ripetuta. Intendo dire e raccomandare che sia sempre serbata rigorosamente la indipendenza che deve avere la magistratura nell'esercizio delle sue funzioni. Quando questa indipendenza è conservata, quando tutto il popolo avrà fede che la indipendenza assoluta della magistratura dal potere esecutivo esiste indiscutibilmente, il paese ne risentirà un gran vantaggio e si sarà fatto un notevole passo a pro dell'ordinamento dello Stato. In genere su questa indipendenza non vi sono per noi dubbi di sorta, ed io non ho da citare nessun fatto contrario a questa massima, ma un certo rilievo credo che sia opportuno e lo raccomando al signor ministro.

Io voglio specialmente parlare della parte che ha il pubblico ministero dirimpetto alle Corti e ai tribunali. Tutti conoscono le gravi questioni sollevate dagli scienziati intorno alle attribuzioni e alla opportunità di questo istituto. Ora, senza entrare nelle discussioni vaghe per le quali tre o quattro scuole si sono formate, osservo unicamente che un punto fisso è questo, che il pubblico ministero deve rappresentare presso le Corti ed i tribunali il potere esecutivo. Io peraltro a questa massima aggiungo, che deve rappresentarlo entro certe condizioni e limiti, e, per venire sollecitamente alla con-

chiusione, deve questa rappresentanza avere certi limiti specialmente in ciò che riguarda la promozione dei magistrati e la disciplina. In modo più chiaro: sebbene rappresenti il potere esecutivo, giammai questo potere dovrà interrogare e prendere informazioni dai procuratori generali e dai procuratori del Re per la promozione e per la disciplina dei tribunali. Ed infatti, ove così non fosse e non sorgesse questa necessaria regola, si creerebbe accanto ai tribunali ed accanto ai magistrati un potere, dirimpetto al quale i magistrati avrebbero sempre da temere e da sperare. Temere e sperare significa dipendere; e questo non deve essere. Parimenti, quanto alla disciplina, il potere esecutivo deve mantenerla nel tribunale, ma vi sono i capi del collegio giudicante che devono rendere conto della disciplina dei giudici loro sottoposti, perchè essi sono i capi del collegio che hanno assolutamente una responsabilità.

Son essi che debbono render conto al ministro dell'andamento ordinato e preciso del loro collegio.

A questa indipendenza, di rimpetto al potere esecutivo, si deve estendere un'altra forma di indipendenza in quanto è necessario che il magistrato sia assicurato del modo conveniente di vivere per sè e per la famiglia.

Ed anche questa cosa è vecchia, e si è discussa molte volte dai rappresentanti del popolo e dalla nazione.

Si tratta dello stipendio.

Il signor ministro sa che bisogna provvedere assolutamente perchè lo stipendio dei magistrati non ha attualmente quella convenienza che è necessaria, ed a questo bisogna provvedere.

So che pende una legge davanti alla Camera dei deputati, per la quale, in qualche parte, è provveduto a questo inconveniente, ma forse non abbastanza, e non mi astengo dal raccomandare anche questa cosa gravissima al signor ministro di grazia e giustizia.

Vengo ad un altro punto che riguarda specialmente la scelta dei magistrati. Anche questo è da raccomandarsi vivamente al ministro; per essa, senza dubbio, sono necessari due requisiti: la probità della vita e la dottrina. Quando dico probità della vita, mi permetto di insistere su questo, perchè intendo di parlare della probità della vita privata e non soltanto della vita pubblica, perchè il magistrato non deve essere

soltanto colui che dà delle sentenze studiate ed egregie o tratta degli affari, ma deve essere anche colui che colla sua condotta privata, familiare e pubblica dimostra obbedienza ad ogni rispettabile legge e seconda con l'animo suo e con la propria condotta quanto fa onore e giova al Governo del paese (*Bene*).

Ho detto poi la dottrina.

Senza dubbio non ho da lamentare casi i quali possano sembrare, nell'esercizio della nostra magistratura, di colore oscuro, e non certo ho da ricordare casi che possono fare supporre prevaricazioni o altro. Certamente no. Ma quanto alla dottrina dico francamente che lascia assai da desiderare e bisogna che da parte del ministro si procuri che nella scelta dei magistrati questi abbiano la dottrina che naturalmente si richiede, e che specialmente non siano chiamati a esercitare la magistratura, uomini troppo giovani.

Io accenno a un certo caso che raccomando al ministro, perchè, se è possibile, trovi un rimedio, mettendosi d'accordo con il collega dell'istruzione pubblica. Voi certamente sapete che negli ultimi due anni di università i giovani della facoltà di legge possono fare le pratiche di procuratore sicchè noi abbiamo questi casi: si fanno le pratiche quando non si sono compiuti gli studi di teorica, si fa la pratica senza la teorica e poi al tempo stesso pratica e teorica, si fa lo studio dell'avvocato e del procuratore e la scuola del professore di Università. Ora, si può capire che in tal modo non si fa nè l'una cosa nè l'altra. Se questo grave inconveniente sarà corretto, noi otterremo che la pratica dei giovani abbia la sua parte dopo che son finiti gli studi teorici, mediante la laurea e così si allunghi anche il tempo in cui i giovani potranno esercitare la professione legale, o avvicinarsi agli uffici della magistratura per esercitare ancora questa.

Finisco il mio discorso con altre raccomandazioni, alle quali ho giusta speranza che il signor ministro vorrà prestare tutta l'attenzione necessaria e vorrà anche, per quanto è in lui, secondarle.

In primo luogo credo opportuno di invocare la vigilanza del signor ministro sopra certi processi, i quali omai hanno toccato una lunghezza tale che è quasi incredibile e certamente dannosa. Intendo bene, come tutti intendono,

che la pubblica difesa e la difesa del delinquente non debba essere menomamente toccata o diminuita; piena libertà alla difesa dunque, ma vorrei (formo un desiderio soltanto) vorrei che i signori presidenti, specialmente scelti o designati dal ministro di grazia e giustizia, sapessero distinguere la difesa necessaria dal lusso della difesa. Si eviterebbero certi inconvenienti che oggi si hanno a lamentare e si eviterebbero anche certe lungaggini che si convertono in danno assoluto ed in esempi sfavorevoli per l'Amministrazione pubblica della giustizia.

In secondo luogo raccomando un'altra cosa: il patrocinio dei poveri, circa il quale altra volta ha parlato in questo luogo. Senza dubbio, in quanto ai giudizi civili, le Commissioni per il patrocinio gratuito, non lo posso negare, oggi compiono assai bene il loro ufficio: ma quanto ai giudizi penali, un povero non è difeso, è assolutamente abbandonato, ed a questo bisogna provvedere. Avrei desiderato che si istituisse di nuovo, se si potesse, l'avvocatura dei poveri, istituto eccellente che toglierebbe tanti inconvenienti e servirebbe anche alla pratica dei giovani laureati che in tal modo imparerebbero e si istruirebbero sotto la direzione dell'avvocato dei poveri e questo potrebbe loro molto giovare per esercitare la professione. Ma, se questo non si può ottenere, almeno occorre provvedere che anco nella parte penale i poveri siano sostenuti e aiutati, come nella parte civile. Per la parte penale non si è ancora trovato il mezzo pel quale i poveri abbiano tutte quelle facilitazioni di difesa che sono necessarie. Questa è un'alta questione sociale.

Infine è necessario che ricordi una cosa che riguarda molto da vicino, oltre che il ministro di grazia e giustizia, anche il ministro dell'interno.

Ho letto di frequente nei giornali la promessa e l'offerta di somme a chi cerca, trova, e presenta dei delinquenti, in una parola ho letto che si sono poste delle pubbliche taglie sopra i delinquenti. Questo non si può ammettere; tutti i criminalisti gridano contro questo antichissimo uso. L'ammetterlo, equivale a favorire lo spionaggio, ad eccitare al tradimento. Il Governo deve avere la sua polizia e la sua polizia deve essere lautamente pagata. Ma non si deve mettere a concorso presso il pubblico,

nè la prigionia, nè, qualche volta, l'onore e la sicurezza del cittadino.

Contro questo istituto io intendo specialmente di parlare perchè talvolta vedolo favorito dal Ministero. E in ciò non sono solo. Anzi mi rammento sempre a questo proposito l'opinione del Carmignani, il quale colpiva con le sue parole e con i suoi scritti questo antico istituto, e se la nostra nazione a nome della civiltà distrusse la pena di morte, a nome della civiltà deve distruggere anche questa immoralità.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ho domandato la parola perchè l'onore Buonamici mi ha chiamato in causa.

Io devo osservare che le taglie si mettono per l'arresto di coloro che sono già colpiti da mandato di cattura dell'autorità giudiziaria. Ora, evidentemente, se l'assicurare la cattura di costoro fosse opera barbara, sarebbe opera barbara anche l'arrestarli. Aggiungo poi che le taglie non sono un atto di capriccio del ministro dell'interno, poichè c'è un capitolo nel bilancio del Ministero dell'interno, in cui è iscritta una somma destinata precisamente a questo scopo.

Il senatore Buonamici si lamenta dello spionaggio; allora egli approva il costume che vige in qualche provincia, dove non si trova alcun testimonio che deponga avanti l'autorità giudiziaria. Se dobbiamo ammettere che l'autorità giudiziaria non abbia il sussidio delle deposizioni private, nè l'aiuto di coloro che favoriscono l'arresto dei delinquenti, bisognerebbe allora incaricare qualche veggente di fare la polizia (*si ride*); perchè, evidentemente, coloro che vogliono commettere un delitto, non hanno l'abitudine di farlo in presenza di due carabinieri. Quindi ritenga il senatore Buonamici che il promettere una taglia a coloro che favoriscono l'arresto di un delinquente, colpito da mandato di cattura dell'autorità giudiziaria, è opera altamente civile, perchè serve a garantire la pubblica sicurezza e gli onesti cittadini. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Debbo dichiarare francamente al signor presidente del Consiglio che le sue parole non mi persuadono affatto, perchè egli confonde due fatti diversi: altro è l'arrestare il delinquente, per il quale è stato spiccato il mandato di cattura, — e questo è bene ed è opera civile, — altro è porre a concorso presso tutti i cittadini la ricerca e l'arresto di tale individuo. Io unicamente parlo di codesto caso in cui tutti i cittadini diventano polizia e polizia eccitata da un guadagno

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sarebbe dovere di ogni cittadino il farlo, anche quando non esiste taglia. (*Benissimo*).

BUONAMICI. Io invece questo non posso ammetterlo, cioè non posso ammettere

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi dispiace di essere su questo argomento completamente in disaccordo col senatore Buonamici

BUONAMICI. . . Io non posso ammettere che vi sieno cittadini non pagati dalla polizia come pubblici impiegati, ma eccitati e premiati per lo spionaggio, per l'abuso di confidenza, per il tradimento sollecitato dal ricco guadagno; questo assolutamente non lo posso ammettere. (*Mormorii, commenti*).

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Ho chiesto la parola per esprimere un desiderio al ministro guardasigilli, più chè per discorrere del tema generale dell'amministrazione della giustizia. Comprendo che dal momento che il Senato ha davanti a sè il bilancio preventivo del Ministero di grazia e giustizia, sarebbe il momento opportuno di trattare il tema in tutte le sue parti; ma questo non è quello che io voglio fare.

L'onore collega ed amico Buonamici ha parlato in sostanza della legge d'ordinamento giudiziario. Io sono d'accordo con lui (questo premetto al voto che vi ho annunciato, onorevoli colleghi), io sono d'accordo con lui, ripeto, ed ho piacere di esserlo nel riconoscere che nella famosa questione sull'istituto del pubblico ministero, si deve mirare a che questo rimanga quale fu creato, quale è rimasto nel corso dei tempi, dipendente dal potere esecutivo, cioè dal ministro guardasigilli.

Il pubblico ministero, libero ed indipendente

nella sua coscienza quale rappresentante della legge per le richieste e conclusioni che deve emettere davanti all'autorità giudiziaria, non può essere però nel suo istituto e limitatamente a certe sue funzioni che un rappresentante del potere esecutivo. Costituzionalmente, senza che io mi indugi sulla grave questione, costituzionalmente noi abbiamo davanti al potere legislativo, il potere esecutivo, nel Ministero; davanti il potere amministrativo elettivo, il potere esecutivo è rappresentato dai prefetti; davanti il potere giudiziario il rappresentante del potere esecutivo è e deve essere il pubblico ministero. Non credo poi, me lo permetta il mio egregio amico Buonamici, che nel nostro paese siano mai avvenuti fatti per cui si debba temere e lamentare la influenza, la prepotenza del pubblico ministero sul potere giudicante. Si è detto: ma a creder mio è una di quelle cose che è facile il dire, quando poi non si è disposti niente affatto a provare. Quanto alla questione se il pubblico ministero come istituto debba o no essere in rapporto col ministero di grazia e giustizia, è evidente, a creder mio, che debba esserlo, altrimenti non sarebbe più il suo rappresentante.

Come tale deve informare e dare il suo parere al ministro sull'andamento della giustizia. Ma con ciò (si obietta), il pubblico ministero diviene arbitro delle sorti della magistratura giudicante specialmente per le nomine, pei tramutamenti e per le promozioni. Mai più; le nomine, i tramutamenti e le promozioni della magistratura giudicante sono garantite in parte dalla legge, in parte da altri fattori, cioè dalla responsabilità costituzionale del ministro guardasigilli e da quei freni che i ministri di grazia e giustizia si sono creati, e non da oggi, con le Commissioni consultive, le quali, per quanto io so, funzionano bene, e sono accettate da tutta la magistratura con grande fiducia e come una efficace garanzia per le sorti sue.

Quindi per questa parte in non temo come fa l'onor. collega Buonamici le ingerenze illegittime e prepotenti del pubblico ministero.

Quanto all'ordinamento giudiziario mi permettano gli egregi colleghi che io esprima un pensiero del resto non mio solamente, nè nuovo.

L'onor. ministro ha presentato recentemente il progetto d'una piccola legge, che riconosco utile, per alcune disposizioni importanti che

contiene. Ma è piccolissima legge di fronte al bisogno grande di riesaminare tutto l'ordinamento giudiziario del nostro paese. Però io credo che tutti gli sforzi che si fanno per ricordinare la nostra amministrazione di giustizia saranno inani finchè non si abbia il coraggio di riformare le circoscrizioni giudiziarie.

Con l'immenso numero di preture e di tribunali, di Corti d'appello, di Corti di cassazioni, noi oltre altri inconvenienti andiamo a questo risultato, che chiediamo al paese un contingente di giovani per la magistratura che, data la concorrenza delle professioni libere, delle industrie e dei commerci, non ci può dare. Avendo poi tanti magistrati noi potremo fare dei piccoli ritocchi nei ruoli e concedere qualche aumento di stipendio ma, date le condizioni e le esigenze del bilancio dello Stato non potremo mai retribuire convenientemente la magistratura così che la sua posizione sia altissima ed abbia anche apparenza e sostanza di indipendenza assoluta da ogni bisogno nelle esigenze della vita.

In conclusione noi dobbiamo aver meno magistrati e pagarli di più, ma per ottenere questo bisogna riformare le circoscrizioni giudiziarie.

Nel dirlo, pare impossibile che sia così, eppure è vero che noi in Italia abbiamo le circoscrizioni giudiziarie tali e quali erano non solo prima del risorgimento del nostro paese, ma prima che avessimo il vapore e il telegrafo; il vapore e il telegrafo che hanno portato una rivoluzione nel mondo industriale, nel mondo commerciale, in tutto il mondo civile, in Italia hanno lasciato le circoscrizioni tali e quali erano. È possibile che ciò continui?

Auguro all'attuale Ministero di avere il coraggio di toccare le circoscrizioni, e allora potrebbe avere un ordinamento giudiziario qual è nella mente di tutti quelli che hanno a cuore come primo bisogno di ogni nazione, la retta amministrazione della giustizia.

L'onorevole ministro ha presentato quel progetto di legge di cui ha parlato; e gliene do lode, perchè intanto diminuisce di 150 i pretori, non diminuendo le preture, come a suo tempo sarà pur necessario, supplendoli per mezzo di aggiunti e di vice-pretori: aumenta lo stipendio ai giudici, ai pretori, ai sostituti procuratori del Re, ai magistrati insomma relativamente umili, portandoli in una condizione anche mi-

gliore di quella che fosse col completo ordinamento presentato dal passato ministro di grazia e giustizia sotto il patrocinio del compianto presidente del Consiglio Zanardelli.

Con lo stesso progetto l'attuale guardasigilli ha cercato di provvedere per i presidenti di Corte d'assise e per i giudici istruttori. Gliene do lode, lo ripeto. È raro trovare chi abbia le attitudini per compiere bene i difficilissimi uffici di giudice istruttore e di presidente di Corte d'assise. Voi ne siete testimoni tutti i giorni, anche se non appartenete al foro o alla magistratura; leggendo i giornali e i rendiconti dei dibattimenti, voi vedete quanto arduo, grave e penoso sia l'ufficio di presidente di Corte d'assise, ed io coll'antica mia esperienza posso dirvi che è difficilissimo poi l'ufficio di giudice istruttore non solo per la laboriosità, ma per le speciali attitudini che richiede.

Nell'attuale ordinamento che avviene? Avviene che un ottimo presidente di Corte d'assise è promosso consigliere di Cassazione o presidente di sezione di Corte d'appello, e quindi si perde quello che *rara avis* si era trovato, per dirigere bene la Corte d'assise. L'onorevole ministro ha proposto un rimedio al grave inconveniente.

Qui non è il caso di discutere la legge che è davanti alla Camera, ma posso dire che mi pare savissima disposizione quella per cui i presidenti di Corte d'assise e i giudici istruttori possono essere promossi, rimanendo nelle funzioni loro; aumenteranno di grado e di stipendio, diventeranno consiglieri di Cassazione e presidenti di sezione i presidenti di assise; presidenti di tribunale o consiglieri d'appello i giudici istruttori, ma rimarranno a fare i presidenti di assise o rispettivamente nei giudicati d'istruzione provvedendosi in altro modo, cioè per mezzo di supplenti od incaricati, al servizio, nei corpi giudiziari nei quali alcuni posti saranno dati ai presidenti d'assise ed ai giudici istruttori che effettivamente non li copriranno.

Così, volesse Iddio, che noi coi gradi, colle indennità (queste veramente il signor ministro col progetto in discorso non ha concesse, ma spero che le concederà) si potesse rialzare talmente il posto di presidente di Corte d'assise da avere in codeste funzioni magistrati di tale prestigio da poter vincere tutti gli ostacoli che

in diversa maniera e per varie vie si oppongono alla retta amministrazione della giustizia. Ma, in massima parte, lasciatemelo dire, gli inconvenienti che si lamentano riguardano una questione di costumi e non di leggi.

L'onor. Buonamici toccava un argomento, per usare una frase volgare, palpitante di attualità: la lunghezza infinita dei dibattimenti davanti le assise che non durano più solo giorni, ma mesi ed anni e finiscono con lo stancare tutti in modo che nessuno se ne occupa più.

L'esemplarità del giudizio va perduta totalmente, e l'amministrazione della giustizia si scredita con tutte queste lungaggini di dibattimenti accademici, passionati, inutili in cui si diluiscono prove e discussioni e quasi si perde di vista il grave e serio scopo del giudizio. Intanto altre cause già pronte rimangono ritardate ed altri imputati con lunghe carcerazioni preventive attendono il turno del loro giudizio. Ma l'ho detto: è questione di costumi e non di leggi: la Francia ha queste eguali alle nostre, eppure là non vi è dibattito [che duri al massimo più di tre o quattro giorni. Perché non avviene questo tra noi? Perché i presidenti non hanno abbastanza prestigio e autorità per frenare le esigenze assolutamente eccessive dei difensori, sia nelle note dei testimoni, sia nella lunghezza incredibilmente infinita delle arringhe. Parliamoci chiaro; questa è la verità: un collega mi suggerisce accennando ai deputati avvocati, ma è meglio non scendere a queste particolarità. Certo è da sperarsi che con quel che propone il guardasigilli attualmente si ottenga oltre il miglioramento economico, l'aumento del prestigio e dell'autorità dei presidenti di Corte d'assise e che essi ne usino a dovere rispettando i diritti dell'Accusa e della Difesa, della società e degli individui, ma mantenendo tutti nei limiti del conveniente, del vero e del giusto. Certamente, e qui tocco un altro argomento accennato dall'onor. Buonamici, il lusso dei difensori è deplorabile, tanto più quando si pensa che i poveri, secondo la legge, non hanno che un difensore e che gli abbienti possono darsi il lusso di scegliersi quattro, sei e più difensori che poi vogliono parlar tutti, e parlare, come ne abbiamo l'esempio, sette o otto giorni per ciascuno.

Come si può rimediare a tale inconveniente?

Non certo con disposizioni precise del Codice di procedura penale, che non potrebbe determinare con disposizioni generali il numero dei difensori, o limitare il tempo e le ore delle loro arringhe.

Il rimedio, lasciatemelo ripetere fino a sazietà, non può trovarsi che nei costumi: bisogna che il presidente di Corte d'assise abbia il prestigio e l'autorità d'imporsi; bisogna che il ceto degli avvocati senta i suoi doveri, che non sono sempre scritti nella legge, ma lo sono nella convenienza, nel rispetto dei diritti di tutti e nell'esigenze della moderna civiltà.

A proposito di avvocati, mi permetta l'onorevole collega Buonamici che io gli dica, anche perchè da che non appartengo più ai funzionari pubblici, ho l'onore di essere avvocato e iscritto nell'albo di questi, mi permetta che gli dica non essere vero che nelle cause penali i poveri siano assolutamente senza difesa. Egli non può dirlo, specialmente per l'esempio che ha sotto gli occhi della Toscana dov'è antico il vanto del patrocinio dei poveri affidato gratuitamente agli avvocati da essi compiuto sempre come sacro dovere e come titolo d'onore. Del resto in tutta Italia i difensori penali fanno il loro dovere, lo faranno più o meno bene, perchè generalmente sono giovani, ma non si può dire che i poveri siano abbandonati nelle cause penali; è piuttosto nelle civili che il problema è degno d'esame e di studio.

Vengo finalmente al voto, alla preghiera che ho in principio di queste mie improvvisate parole, annunciato. Il signor ministro ha pensato, com'ho già detto, essere difficile trovare presidenti di Corte d'assise abilissimi e giudici istruttori capaci, ed ha provveduto col lasciarli nelle loro funzioni pure promovendoli a gradi superiori. Ma perchè questa stessa considerazione non ha fatta per i funzionari del Pubblico ministero?

Egredi colleghi, del giudizio per mezzo dei giurati qual è, e ch'io non voglio discutere, l'esito finale dipende in gran parte, bisogna pur dirlo, dall'abilità dei difensori e del Pubblico ministero. Dipende sì in parte dalla coscienza e capacità di chi dirige il dibattimento, ma del pari per lo meno dipende dal contegno coscienzioso del Pubblico ministero che deve rammentarsi sempre d'essere il rappresentante non dell'accusa, ma della legge e deve compiere

abilmente l'ufficio suo. Nei difensori penali abbiamo avvocati celebri, ottimi, che con le loro poderose arringhe producono grande impressione nell'animo di quei modesti cittadini chiamati all'alta, forse troppo alta funzione di amministrare la giustizia.

Trovare funzionari del pubblico Ministero che stiano alla pari e competano con questi bravi, eloquentissimi funzionari è non facile, anzi, addirittura lo dico, difficilissimo.

La piena capacità per le funzioni di pubblico ministero dipende non solamente dallo studio, dalla cultura, dallo zelo di quei magistrati, ma in gran parte da attitudini naturali, dalla facilità della parola, dalla prontezza dell'intuito, dalla calma non disgiunta dall'energia necessaria nel dibattito giudiziario. Quindi è difficile trovare pubblici ministeri ottimi. Avviene poi che il funzionario ottimo si mette in vista, ed appunto perchè compie egregiamente il dovere suo, apparisce degno di promozione: allora lo si manda in corte di Cassazione, e mentre era un magistrato utilissimo davanti alla Corte di assise, in Cassazione, non avendo l'abitudine delle cose civili, diventa un mediocre sostituto procuratore generale.

Questo giornalmente avviene e così essendo, perchè, signor ministro, quelle disposizioni che ella ha adottate, e saggiamente (sicchè spero che tutti gliene faranno plauso) per i presidenti di Corte di assise e dai giudici istruttori, non le adottò del pari per i sostituti procuratori generali che fanno il servizio delle assise?

Limitando ella la sua disposizione soltanto ai presidenti di assise ed ai giudici istruttori parrebbe quasi, il che non è certamente vero, che non valutasse abbastanza l'importanza della funzione del pubblico ministero. Nè si dica che il presidente della Corte di assise è istituito da sè, autonomo per ogni Corte d'assise mentre invece nel pubblico ministero rappresentato dalla Procura generale sono diversi i sostituti. Io non dico che tutti i sostituti che fanno il servizio delle assise debbano ottenere un grado superiore, dico che la nuova legge debba disporre nel senso che il guardasigilli possa promuovere quei sostituti che si mostrino degni dell'eccezionale provvedimento pur lasciandoli a prestar servizio in Corte d'assise. In conclusione vorrei le stesse condizioni per i presidenti d'assise e per i funzionari del pubblico ministero.

Il signor ministro forse mi obietterà che i presidenti d'assise possono trovar posto nel largo campo, nel numero vasto dei consiglieri di Corte di cassazione e dei presidenti di Sezione, mentre più difficile diviene la cosa per i funzionari del pubblico ministero in ragione del numero più limitato dei sostituti procuratori generali di Cassazione.

A ciò rispondo che il guardasigilli potrebbe provvedere per sei od otto sostituti ottimi di Corte d'assise i quali avrebbero un posto d'onore, mentre colla loro capacità ed eccezionali attitudini continuerebbero a compire una funzione importantissima nell'amministrazione della giustizia col sistema dei giurati. Siccome poi nel progetto di legge presentato dal signor ministro vi è la facoltà di destinare temporaneamente i magistrati per straordinarie circostanze ove il bisogno del servizio lo richieda, potrebbero quei sei, quelli otto eccellenti funzionari del pubblico ministero essere inviati a compiere il loro ufficio dovunque e per quelle cause per le quali se ne vedesse eccezionale bisogno. Del resto i posti che rimarrebbero vacanti, perchè dati a loro, nelle procure generali delle Corti di cassazione, potrebbero come forse si farà pei posti occupati dai presidenti di assise, essere affidati a sostituti procuratori generali del Re di Corte d'appello che con speciale incarico presterebbero servizio in Corte di cassazione.

Questo che io ho detto non è diretto a provocare un voto al Senato, è una preghiera che fo al ministro guardasigilli; al quale, prima di dar termine alle mie disadorne e non preparate parole, aggiungo un augurio, che egli cioè rimanga tanto al Ministero di grazia e giustizia da potere con la sua energia, col suo ingegno, colla sua cultura, con la volontà che deve avere di lasciar orme utili, ferme, importanti nel Ministero a lui affidato, da potere, dico, dotare il paese d'un nuovo Codice di procedura penale e d'una nuova legge sull'ordinamento giudiziario. (*Bene*).

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle*

finanze. Mi onoro di presentare al Senato i seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905 »; « Applicazione ai giornali e periodici di ogni genere della proibizione di fare lotterie ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, dei quali il primo sarà trasmesso alla Commissione di finanze ed il secondo agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio vivamente tanto l'onorevole senatore Buonamici, quanto l'onorevole Municchi per le dimostrazioni di benevolenza che hanno voluto usarmi e li ringrazio per le lusinghiere dichiarazioni di fiducia che alla modesta opera mia hanno rivolto.

Risponderò brevemente alle osservazioni che sono state fatte, incominciando da quelle dell'onorevole Buonamici, al quale rendo omaggio pel sentimento che l'ha guidato nella calda e nobile rivendicazione da lui fatta del prestigio della magistratura.

Nessuno più di me riconosce che la magistratura, per quanto colta, per quanto intelligente, per quanto collocata in condizioni di agiatezza, non potrà mai esercitare nel paese quell'autorità, alla quale ha diritto, se non le è assicurata la maggiore indipendenza, se gli ordinamenti che la reggono non siano tali da dimostrare al paese che non può neppure dubitarsi della sua posizione indipendente da ogni altro potere dello Stato. Guai se si dovesse pensare che la sua giurisprudenza possa essere soggetta al vento della fortuna politica o di qualsiasi influenza di parte o di persona! L'indipendenza è la ragione della sua forza morale, della sua gloria!

Ma l'onorevole senatore Buonamici ha considerato l'indipendenza della magistratura da un punto di vista speciale, di fronte soprattutto all'istituto del pubblico ministero.

Ora, a questo riguardo, mi piace far subito un'osservazione: l'ordinamento del pubblico

ministero in Italia non è tale da creargli nè una supremazia nè un'influenza decisiva sulla magistratura giudicante. Che anzi questa ha, rispetto al pubblico ministero, una garanzia maggiore per la sua assoluta libertà di pensiero e di azione perchè ha la prerogativa dell'inamovibilità dell'ufficio. Essa sfugge pertanto in qualunque maniera alle eventuali pressioni di chicchessia o vengano dall'alto o vengano dal basso.

L'onorevole Buonamici ha detto che il pubblico ministero s'impone alla magistratura per le temute sue ingerenze nelle promozioni.

Ora mi permetta l'onorevole Buonamici di ricordargli quello che giustamente osservava il senatore Municchi e cioè che le promozioni della magistratura non dipendono nè direttamente nè indirettamente dal pubblico ministero, ma sono opera esclusiva del ministro di grazia e giustizia, che ne assume la responsabilità etica e politica, dinanzi alla sua coscienza, al Parlamento, al Paese.

Inoltre i magistrati hanno un presidio sicuro in quella Commissione consultiva che ne esamina i titoli, li qualifica, e dà giudizi che il ministro può o non può accogliere, ma che costituiscono per lui un vincolo morale nelle nomine.

A questo riguardo mi permetta il Senato che io segnali alla sua attenzione la modesta ma efficace riforma, accolta con favore dalla magistratura e dalla maggior parte di quanti se ne occuparono, da me introdotta nel regolamento per le nomine e le promozioni dei magistrati col Decreto 7 gennaio passato.

In forza di questa riforma, notevoli innovazioni sono state fatte perchè le informazioni relative ai magistrati riuscissero più sicure, più complete, più scevre da ogni indebita passione.

Per esse le informazioni, che servono poi di base per le nomine e le promozioni dei magistrati, non sono abbandonate all'esclusivo giudizio dei capi delle diverse magistrature; ma sono date da Consigli giudiziari creati presso ogni tribunale per i pretori, presso ogni Corte di appello per i giudici e sostituti di tribunali e i consiglieri e sostituti procuratori generali.

Ora di quei Consigli giudiziari non fanno parte solo i capi delle rispettive magistrature, ma anche altri membri delle magistrature stesse.

E inoltre i Consigli giudiziari così costituiti per i magistrati sono distinti da quelli istituiti per il pubblico ministero.

Per tal modo impossibile, o almeno fuori di ogni umana probabilità, che si diano informazioni che siano il frutto di malsane ingerenze anzichè di un imparziale giudizio.

Non ho per questo la pretesa di aver provveduto a tutto e di avere tutto preveduto. Viviamo in mezzo alle passioni degli uomini e le passioni possono sempre trovare ragione e modo di agitarsi.

Ma è certo però che in via generale questi Consigli giudiziari così istituiti devono darci la sicurezza morale che nella maggior parte dei casi d'ora innanzi il magistrato può avere la tranquilla coscienza di essere qualificato con equo e giusto apprezzamento, e di non dover temere dinieghi ingiustificati di promozione nella sua carriera.

Non parlo del timore espresso dall'onor. Buonamici che il pubblico ministero influisca nelle punizioni di magistrati.

Anche a questo riguardo provvedono le vigenti disposizioni, e, ove appena poi la punizione consistesse in un trasloco, il magistrato sa che nei suoi superiori, nella sua Commissione consultiva, troverà sempre uno scudo contro l'arbitrio.

L'onorevole senatore Buonamici mi ha fatto delle raccomandazioni personali e mi ha invitato ad essere guardingo nella scelta dei magistrati. Siano essi, egli ha detto, probi e colti!

Io rispondo subito al suo appello generoso, che considero come il supremo dei miei doveri, quanto egli mi chiede, ben sapendo che solo per tal via potrò assicurare al mio paese una magistratura che sia degna del suo mandato.

Io mi unisco poi a lui con tutta l'anima nel definire quel che si deve intendere per magistrato probato.

La probità, non deve essere soltanto quella riconosciutagli nell'esercizio materiale delle sue funzioni di magistrato, ma quella pure della sua vita privata.

Non ho mai capito come si potesse da taluni dividere l'uomo in due parti, e parlare dell'uomo degno d'onore nel consorzio sociale, per il modo col quale esercita le sue funzioni e dell'uomo stesso indegno della stretta di mano dell'onesto per la sua condotta privata.

Io ho sempre diffidato di questa distinzione, per quanto possa talvolta aver trovato una apparente giustificazione; e certo non affiderò volontariamente a cuor leggero l'ufficio del magistrato a chi sia dimostrato che non è uomo probo, nel senso ch'io lo concepisco.

Quanto alla necessità di avere magistrati colti e addottrinati, non ho bisogno di dire che la riconosco intera. Come adempirebbero la loro delicata e alta mansione? Che autorità avrebbero, diversamente, i loro responsi? Ah io vorrei avere il concorso del Senato, della Camera, del paese, in un programma di rigore rispetto al modo di ammissione agli aspiranti alla magistratura, appunto per impedire che s'introducano nella famiglia giudiziaria elementi che sieno assolutamente incapaci.

Per questo, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, ho approvato il rigore che quest'anno si è esercitato negli esami per la scelta degli uditori giudiziari. Mi è sembrato un vero atto provvidenziale che impedisse a tempo l'ingresso nella magistratura a persone non adatte all'ufficio, a persone che un giorno, dopo lunghi anni di esercizio, chissà come compiuto, sarebbe stato impossibile o almeno difficilissimo di allontanare!

In codesta questione ho quindi la fortuna di essere perfettamente d'accordo coll'onor. senatore Buonamici: è necessario difendere la magistratura dagli aspiranti incapaci, come lo è dagli aspiranti di dubbia onoratezza.

L'onor. senatore Buonamici ha poi parlato di un tema d'ordine perfettamente diverso, ma che è certamente di massima importanza, al quale ha accennato anche il senatore Municchi, vale a dire della deplorabile e ingiustificata lunghezza dei processi.

Io ringrazio l'onor. senatore Municchi per quello che, a questo riguardo, ha personalmente già risposto, prevenendomi, al senatore Buonamici, anche perchè la sua parola ha tutto il valore che le dà il glorioso suo passato, la esperienza fatta studiando da vicino il problema colla sua alta intelligenza.

Si sono fatti tentativi, si son fatte molte proposte come ognuno sa, allo scopo di ottenere con disposizioni legislative di abbreviare i processi penali; ma non si è addivenuto mai a nessuna pratica conclusione.

So che anche la Commissione che prepara il

progetto del nuovo codice di procedura penale, si è occupata del grave problema, ma, se non sono male informato, ha concluso che non si potevano legislativamente adottare seri, efficaci provvedimenti.

Da che dipende infatti la lunghezza dei nostri processi, e più specialmente dei nostri dibattimenti penali? Da molte cause complesse, che ora è inutile esaminare partitamente; e da due soprattutto, che soglionsi additare e discutere, le lunghe e inutili schiere di testimoni di accusa e di difesa, il numero esagerato dei difensori, specialmente nelle cause più clamorose. Ora, le lunghe liste dei testimoni possono per le vigenti disposizioni essere alquanto ridotte: ma, appena il presidente ha usato di questa facoltà di falcidiare la lista dei testimoni a difesa o della parte civile, immediatamente sopravviene l'appello al tribunale, [sopravviene l'appello alla Corte ed il tribunale o la Corte finiscono per cedere e ridare alle parti la facoltà di citazione di tutti o quasi tutti i testimoni dapprima denunciati. Quanto ai difensori, come limitarne il numero, o impedire che ciascuno faccia la sua arringa più o meno lunga, a costo anche di ripetere le stesse idee e fare le stesse osservazioni? Si può o non si può anche qui porre freno al costume ormai invalso, di lasciar fare, di lasciar parlare? Si può; ma ha detto benissimo il senatore Municchi: per esercitare utilmente questa potestà e limitare in qualche punto il combattimento oratorio, occorre che chi presiede il consesso giudiziale, sia un magistrato di alta autorità; di una autorità accettata, riconosciuta, indiscussa, per modo che le stesse parti alle quali si rivolge, la riconoscano e rispettosamente la subiscano. Ecco il perchè io credetti e credo indispensabile, specialmente nei dibattimenti di Assise, di rialzare la figura del presidente di quelle Corti, ove più specialmente si dibattono le più gravi cause penali! E mi pare di aver fatto ben poco rispetto a ciò che nella mente mia avevo concepito; perchè avrei voluto e vorrei che nel mio paese il presidente delle Assise avesse l'autorità o si avvicinasse almeno all'autorità, per esempio, che ha il presidente della Assise in Inghilterra; vorrei che avesse tale autorità per la quale potesse davvero assumere su di sé intera la responsabilità del dibattimento dell'Assise. Ma quando avremo anche creato questo

presidente con tanta autorità, è certo che avremo ancora bisogno di creare i costumi. Questa, diceva benissimo il senatore Municchi, questa è la verità.

Quando un Presidente diminuisce (s' intende, ispirandosi a sole ragioni di giustizia) una parte della lista dei testimoni, e vi è un Tribunale che ratifica l'opera del Presidente, noi insorgiamo, specialmente nei processi che ci appassionano, con troppa facilità, come se sia stata negata giustizia o non si sia voluta la luce, o si sia favorita questa o quella parte. Lo stesso avviene se un Presidente limita la parola a una schiera di avvocati gareggianti nella facondia. È dunque necessario che tutti noi contribuimo a rendere meno eterni questi processi col concorso della nostra volontà, col rispetto verso i moderatori di pubblici dibattimenti, col riconoscere l'autorità indispensabile perchè possano esercitare efficacemente la loro azione.

L'onorevole senatore Buonamicì ha parlato del patrocinio dei poveri. Ora egli mi perdoni se io ho un'opinione alquanto diversa dalla sua, circa alle condizioni nelle quali si trova questo patrocinio. Io non credo, come egli si è espresso, che siavi maggior bisogno di organizzare il patrocinio dei poveri nelle cause penali che nelle civili. Anzi nelle cause penali non si sente la necessità di un'avvocatura per i poveri. Una schiera di giovani avvocati che si affaccia appena alla carriera forense, brava, piena di entusiasmi e di desiderî di farsi conoscere, c'è sempre presso ogni Tribunale ed ogni Corte. Si affollano questi giovani valorosi intorno ai Presidenti, per avere le cause più brillanti, le più clamorose, le più difficili, anzi le più disperate. È una gara per addestrarsi nel patrocinio penale, che si crede troppo facilmente sia agevole, come se non vi si debbano trattare alte questioni di psicologia, di sociologia, di diritto: ma che ha tutti i fascini, specialmente sull'albore della vita professionale, della gloria da un lato, di più pronti guadagni dall'altro.

Per ciò nei rapporti del patrocinio penale, deficienza di patrocinatori validi non c'è.

Nelle cause civili invece è tutt'altra cosa. Quando si affollano esageratamente i patrocinatori intorno al povero che ha una causa civile, non c'è da esserne esageratamente lieti, e si ha piuttosto occasione di darsene qualche pensiero.

Ma la maggior parte delle cause civili del povero, sono piccole, e il povero non trova sulla sua via il vero patrocinatore, trova invece l'uomo di pochi studi, furbo, che lo assiste Dio sa come, spillandogli a poco a poco più di quanto avrebbe dato ad un avvocato di grido.

Ora lo Stato dovrebbe provvedere a che in queste controversie civili il povero abbia un vero ed onesto patrocinatore. Ma qui, lo dico francamente, non ho fede in nessun sistema di organamento del patrocinio dei poveri all'infuori che in quello della vecchia e onorata magistratura dei poveri. Io ho esaminato d'avvicino tutte le forme diverse di avvocatura dei poveri e le ho trovate tutte insufficienti allo scopo.

Vorrei adunque il ritorno all'antico; ma questo ritorno all'antico importa anche il ritorno ad uno stanziamento in bilancio al quale non posso pensare senza sentirmi inondato da una grande tristezza, quella che mi suscita il desiderio di chiederlo senza la speranza di ottenerlo. In ogni modo però siccome il bilancio di grazia e giustizia può essere utilmente esaminato, anche per tentare ancora una volta se nel suo seno si possano trovare i mezzi per risuscitare questo antico istituto dell'avvocatura dei poveri, almeno in una forma embrionale, dichiaro che mi preoccupo di questa questione col maggior buon volere di riuscire nell'intento.

L'onor. senatore Municchi ha percorso molto largamente il campo dell'ordinamento giudiziario, e ha fatto intorno ad esso molte importanti osservazioni. Io gli chiedo perdono se non rispondo a tutte, come vorrei, e come m'imporrebbe anche l'antico sentimento di affetto e di stima che a lui mi lega. Però raccolgo un desiderio che egli mi ha espresso. Sì, è vero: io ho presentato alla Camera una leggina relativa alla magistratura. Ma l'esperienza mi ha ammonito che le riforme grandi molto difficilmente si possono fare anche da chi abbia avuto ed abbia ben altra autorità di quella che io non possa avere. Le riforme grandi, specialmente quando debbono essere presentate nel loro complesso al Parlamento, danno luogo ad una infinità di questioni, di discussioni, di agitazioni che da ultimo le riducono ad avere una fisionomia tutta diversa da quella con la quale si presentano alla discussione. Allora perdono molto d'importanza, di efficacia, e perfino ren-

dono meno fervido l'affetto per esse dello stesso legislatore che ha presentato la grande riforma.

Tutto ciò non vuol dire, s'intende, che io creda di avere risolto il problema del riordinamento della magistratura con quella leggina che ho presentata. Ma con essa io ho voluto solo provvedere al miglioramento delle condizioni dei pretori, dei sostituti procuratori del Re e giudici di tribunale, gli umili della magistratura, e, senza far torto a nessuno, quelli che conducono vita più faticosa, hanno lavoro più intenso, responsabilità più vive e più continue, di ogni ora e di ogni momento e minori compensi.

Ho voluto anche sciogliere, come dissi alla Camera, un voto relativamente all'istituto del giudice istruttore e del presidente di Assise, perchè ho sempre creduto che l'uno e l'altro dovessero essere considerati come due magistrati aventi carattere e importanza speciali. Credo anche, e così rispondo a un desiderio espresso dal senatore Municchi, credo anche che riuscirò, a discussione di legge iniziata, ad annunciare che oltre ai vantaggi morali già annunciati in loro favore, posso concedere una indennità ai presidenti di Assise. Certamente mi propongo di aumentare il numero dei giudici istruttori, ai quali nel progetto di legge presentato do un aumento dell'attuale indennità.

Il senatore Municchi disse: perchè quello stesso pensiero che vi ha guidato a migliorare la condizione dei presidenti di Corte d'assise, ad assicurare alle Assise i loro presidenti provetti e sperimentati, perchè non vi ha indotto ad assicurare la permanenza alle Assise dei più valorosi dei sostituti procuratori generali?

Ma egli ha già avvertito il lato debole della questione che proponeva. Non è, onorevole senatore Municchi, che io non apprezzi altamente l'opera dei sostituti procuratori generali, alla Corte di assise, nè che dimentichi tutta l'importanza che può avere la parola di un autorevole sostituto procuratore generale, in un processo nel quale importi che, all'autorità personale, alla dottrina di chi sostiene l'accusa si aggiunga l'inestimabile dono dell'eloquenza. So bene che l'autorità del sostituto procuratore generale deve essere posta vicina a quella del presidente dell'Assise, del quale spesso, integra la personalità, così come, ed è bello per me

il dirlo, in qualche caso speciale, sente il bisogno, il grande dovere sociale di prevenire o completare la stessa opera della difesa nel sommo interesse comune della giustizia.

Tutto questo io comprendo ed apprezzo altamente; ma sono pochi i posti e breve è la carriera del pubblico ministero, in confronto della magistratura giudicante. Come posso io pensare di provvedere largamente agli uffici giudiziari, lasciando il sostituto procuratore generale presso la Corte di assise, pur promovendolo a grado superiore, come feci per il presidente di Assise, mentre così pochi sono i posti superiori, nella carriera del pubblico ministero? Perchè, naturalmente, se lasciassi quel sostituto procuratore generale alla Corte di assise, dovrei pure lasciar vacante un posto nei pochi gradi superiori del pubblico ministero: d'altro lato se provvedessi a riempire il vuoto nei gradi superiori, non potrei trovarmi in pace colle cifre del mio bilancio già così esigue in confronto delle esigenze della amministrazione della giustizia.

Ma sonvi questioni le quali una volta messe innanzi attraggono tutta l'attenzione di chi può e deve, per ragioni di ufficio, occuparsene, da chi dà tutto sè stesso, almeno per il buon volere, alla amministrazione alla quale presiede.

Ora assicuro il senatore Municchi che sono rimasto molto scosso dagli argomenti da lui accampati a favore di questi sostituti procuratori generali; e che mi occuperò di trovar modo di dare ai sostituti procuratori generali quella posizione che li alletti ad amare la tribuna della Corte di assise, alla quale furono chiamati, tribuna che ancora parla giustamente coll'attrattiva degli indimenticabili successi all'animo del senatore Municchi.

Prego il Senato a voler tener conto che, appena arrivato al Ministero, io ho studiato come meglio ho potuto le più urgenti questioni che s'imponevano a favore della magistratura, e mi sono proposto di risolverle. Ma non rinuncio però a ben più vasto programma di riforma interna e di legislazione, alla presentazione in particolare, con affettuose parole auguratami dal senatore Municchi, del Codice di procedura penale, invocato da tanti anni ed atteso con legittima impazienza e garanzia e presidio dei diritti della società e dell'individuo.

Nè, se mi sorreggerà la fiducia dei due rami

del Parlamento, esiterò a por mano alla circoscrizione giudiziaria, necessità ineluttabile per poter fare un vero e proprio ordinamento giudiziario, non arretrandomi innanzi ai pericoli che essa potrebbe crearmi sulla via, perchè al di sopra di qualunque personale convenienza, ho il proposito e la coscienza del mio dovere. (*Benissimo, approvazioni vivissime e prolungate*).

PRESIDENTE. Il senatore Vischi ha facoltà di parlare.

VISCHI. Se l'onorevole guardasigilli, forse tratto dalla simpatica parola del senatore Municchi e del senatore Buonamici, non avesse sentito il bisogno di rispondere subito, e non mi avesse così preceduto, forse sarei stato indotto a trattare non pochi altri argomenti e ad annoiare un po' più lungamente il Senato. Dico questo per propiziare anche più largamente le simpatie dei signori senatori all'indirizzo del guardasigilli; perchè l'aver egli risparmiato al Senato il fastidio di un mio lungo discorso è già una benemeranza. (*ilarità vivissima*).

Però il suo discorso mi ha fatto sentire il bisogno di interloquire su determinati temi che forse non sarebbero stati oggetto della mia improvvisazione.

Innanzitutto dirò all'onorevole guardasigilli che non sono affatto della sua opinione circa le cause, che egli ravvisa vere, sostanziali della lunga durata dei dibattimenti penali, cioè delle liste dei testimoni e del numero ordinariamente non piccolo dei difensori. Egli aggiunge che si è cercato di porre un rimedio all'uno ed all'altro danno; ma nella pratica il rimedio è riuscito peggiore del male. Dico così anch'io, però per ragioni opposte, perchè il rimedio, per esempio, di dare al presidente del tribunale o della Corte di assise facoltà di ridurre le liste dei testimoni, si converte ordinariamente (lo sa l'onorevole ministro che esercita la stessa mia professione), in atto di rigore contro i poveri, contro i miseri, perchè allora soltanto lo zelo dei presidenti si accentua con la riduzione della nota dei testimoni, specialmente col facile pretesto di risparmiarne all'erario le spese; mentre per quei tali processi, che per sventura d'Italia ci affliggono in questi ultimi tempi, sono mantenute intatte le liste dei testimoni senza riduzione di sorta, ora per la ragione che la

causa è importante ed ora per il motivo che le spese sono a carico del medesimo accusato.

Dunque l'espedito concepito per rendere meno lunghi i dibattiti penali, si è risolto nel rendere l'amministrazione della giustizia più affrettata quasi denegata nel rapporto dei poveri e più clamorosa, più lunga nel rapporto dei ricchi o potenti e qualche volta nel rapporto di cause affidate ad avvocati se non potenti, buoni a fare i prepotenti.

L'altro espedito cui accennava il guardasigilli, cioè quello di limitare il numero dei difensori, non poteva essere messo in pratica, senza la costruzione di un contatore delle parole della difesa, mentre ho sentito l'egregio ministro ricordare con soddisfazione la grande sua ammirazione per i rappresentanti del pubblico ministero che seppero con la forza della loro eloquenza procurargli qualche sconfitta (che deve essere stata molto rara per non averne turbato il ricordo) e mentre dobbiamo desiderare che l'amministrazione della giustizia non si converta in un frettoloso disbrigo di affari per i soli fini della statistica.

La ragione vera sta nel difetto della procedura penale e precisamente nelle disposizioni relative al primo stadio, che chiamiamo inquisitorio.

Qui mi rivolgo al mio amico senatore Municchi, che fa parte della Commissione per la revisione del Codice di procedura penale, per ricordargli che abbiamo vigente un sistema assolutamente antico e condannevole. Pervenuto un fatto a conoscenza del giudice istruttore, questi si chiude nel più profondo silenzio (che, e sia detto tra noi a bassa voce, è silenzio per quelli che non possono pagare, ma non per gli altri che trovano maniera di saper e farlo pubblicare dai giornali, cosa che dovrebbe preoccupare specialmente un ministro che ha, come me, fede politica democratica) si chiude, dicevo, nel profondo silenzio e fa mistero di ogni elemento processuale di fronte all'imputato. Il giudice istruttore fa domande capziose e l'imputato risponde sibillamente, e così l'istruzione del processo percorre una via, l'imputato ne percorre un'altra, e quando vien pubblicata l'ordinanza di Camera di consiglio ovvero la sentenza di sezione d'accusa, l'accusa e la difesa si trovano sopra un terreno nuovo e sovente neanche sospettato, contestandosi la causa

per la prima volta (parlo specialmente ai giuristi) nel pubblico dibattimento; ove per la prima volta l'accusato sa di che cosa è accusato, e quali sono le ragioni che si mettono a carico suo, e può per la prima volta contrapporre all'istruzione fatta in segreto un'istruzione in linea difensiva, e tutto nasce e tutto deve svolgersi.

La pratica insegna che presso di noi nel pubblico dibattimento non si va a dire l'ultima parola di un processo, come in Francia ove per ciò i processi più clamorosi finiscono in due o tre giorni, ma si va per contestar tutto, per pesare ogni elemento di prova specifica e generica; si va per istruire il processo. E si capisce bene che in questa maniera il processo più semplice non potrà mai durar poco, poichè si deve fare non solamente quello che in Francia è riservato al pubblico dibattimento, ma anche quello che si sarebbe dovuto liquidare nello stato inquisitoriale, cioè nel periodo istruttorio.

Ecco perchè, illustre amico mio guardasigilli, invece di deplorare che la facoltà data ai presidenti non abbia trovato in pratica nei collegi giudicanti delle Corti d'assise e dei tribunali facili aiuti; invece di deplorare che vi sia un avvocato di più o di meno, affrontiamo la questione e diciamo che il Parlamento mentre è disposto a fare molte leggi, magari anche di quelle che il paese non reclama, non si persuade mai di fare una nuova legge di procedura. Una legge di ordinamento, una legge d'organico, siccome tratta di aumenti di stipendi, trova molti interessati nella pubblica opinione; una legge di procedura, che pure è l'esplicazione vera delle franchigie costituzionali trova molti che ne discutano e pochissimi che ne sollecitino la sanzione.

Questo non ero predisposto a dire, ma dopo di avere udito dall'affascinante parola dell'onorevole ministro accennare ad opinioni al riguardo, che non mi sembravano troppo giuste, ho voluto a tutela della mia responsabilità precisare il mio pensiero.

L'onor. ministro, rispondendo ad uno dei preopinanti, ha parlato della indipendenza della magistratura. Nessuno sarà più eloquente di lui; e osservo che egli è stato eloquente, maggiormente perchè la vera eloquenza è l'eloquenza del vero.

Un discepolo, un seguace di Giuseppe Zanardelli non poteva pensare ed esprimersi diversamente. Seguaci e discepoli insieme del compianto statista non abbiamo bisogno di discutere i comuni principii insegnatici dal comune maestro, ma possiamo avere differenti opinioni circa i mezzi da adottare.

Odo sempre accennare che il più efficace rimedio per assicurare l'indipendenza della magistratura sia l'aumentarne gli stipendi.

Opino che, stando alla misura con la quale sono pagati tutti gli altri funzionari dello Stato, i magistrati non sieno pagati con ingiustizia. Se si trovassero in bilancio i mezzi, aumenterei lo stipendio della magistratura, ma senza illudermi che ciò basti. L'indipendenza della magistratura come quella di ogni funzionario deriva principalmente dall'educazione del popolo, dal sentimento elevato di dignità dei poteri costituiti, specialmente dei più alti, cominciando dai legislativi e terminando all'esecutivo, ma principalmente dal valore dei magistrati o dei finanzieri. Datemi un uomo di valore nell'esercizio della magistratura e vi garentisco *a priori* che costui se non ne potrà trarre abbastanza per vivere, smetterà la toga, ma non la macchierà; datemi un individuo senza valore e vi prevedo che costui, anche pagato dieci volte più di oggi, non chiuderà facilmente le orecchie alle altre mille lusinghe, perchè la mancanza del valore fa desiderare tante cose che soventi la dignità non consente; sentimento di dignità che riassume il vero premio nel conforto della propria coscienza. (*Approvazioni*).

So il mio dovere di non portare in un'Aula legislativa considerazioni contro persone, specialmente se assenti; sono vecchio parlamentare, e questo dovere troppo elementare io conosco; ma l'onor. ministro tra le mie parole potrà comprendere l'esempio cui alludo per provare che la mancanza del valore personale, più che dello stipendio pingue, compromette, con la indipendenza del magistrato, l'amministrazione della giustizia. Certamente non è lieve lo stipendio che diamo oggi ai procuratori generali di Corte di appello, eppure se ne trova taluno che forse per inettitudine, forse per cretineria e forse per cosa peggiore, compromette la dignità della toga e della propria persona. Non può esser sfuggito a lei, onor. guardasi-

gilli, un processo di recente dibattutosi, per pubblica suspicione nelle Marche, nel quale processo risultò che nella sede dell'accennato procuratore generale si era formata da tempo un'associazione a delinquere, protetta da un partito politico locale, associazione non disturbata dall'accennato procuratore generale o per partigianeria, come pure si sospetta, o per amicizia con certi brutti elementi, ma per inettitudine, sino a non ricercare l'autore di un tentato assassinio avvenuto nel centro della città a danno di una egregia persona. Ad un procuratore generale simigliante, pur dando centomila lire non darete la dignità personale e la indipendenza perchè a lui mancherà sempre la coscienza per sapere quello che deve fare.

L'onor. ministro ha detto bene: tutto consiste per l'avvenire nel rigore del reclutamento, della scelta dei magistrati, in questo consiste il segreto.

Le retribuzioni cospicue serviranno certamente ad attrarre gli elemnti migliori, non potendosi chiedere agli uomini di vivere di eroismo soltanto; ma credere che l'alta misura dello stipendio sia l'unica maniera atta a rassicurarci dell'indipendenza e della rettitudine del magistrato, è dar luogo a disillusioni dolorose.

Ed ora io voglio dar lode al mio buono e vecchio amico onor. guardasigilli...

Voci: Ma che vecchio!

VISCHI... Vecchio per data di amicizia, perchè se è vero che egli, deputato, possa darsi la illusione, non consentita a me senatore, di credersi giovane, è pure vero che non siamo vecchi nessuno dei due (*si ride*)... Dargli lode, ripeto, di avere egli accettato nell'altro ramo del Parlamento un ordine del giorno impegnativo di abolire addirittura la larga classe che si chiama di applicati. Ne parlo perchè l'impegno suo sia più esplicito e più solenne ed il mantenimento dell'impegno sia più obbligatorio, e ne parlo perchè intendo rivendicare al Senato il merito di avere pel primo messo avanti questa questione.

Più volte la nostra Commissione di finanze, con relazioni del nostro collega Tajani, più volte in quest'Assemblea oratori autorevoli hanno richiamato l'attenzione del Governo sul grave danno che producono i così detti applicati, i quali disturbano l'andamento del servizio lì donde son tolti, rappresentano un favo-

ritismo lì ove sono destinati, godono il beneficio delle indennità, disturbano l'organico ovunque e creano danni economici, politici e sociali.

Poichè siamo tutti d'accordo, non svolgo ulteriormente questo concetto, ma resti inteso però che l'onor. ministro farà ritornare alle proprie sedi tutta la larga schiera di quei magistrati che dovrebbero dare sentenze, e non so perchè stanno al Ministero; di funzionari di cancelleria che dovrebbero stare nelle loro cancellerie e stanno al Ministero; di coloro val dire che aspettano la promozione in premio appunto dell'essere stati in ufficio dove hanno lavorato meno di quanto avrebbero lavorato se fossero rimasti nella propria sede.

Detto questo, domando il permesso ai signori senatori di dire una mia opinione che fuori di qui forse potrà sembrare un po' strana sulle mie labbra.

Ho letto nei resoconti dell'altra Camera molti eccitamenti all'onor. ministro di fare una politica ecclesiastica battagliera, pugnare intransigente.

Mi auguro che non debba a voi, signori senatori, ricordare la mia nota caratteristica, che non è certo di clericale, ma voglio aggiungere che mi considero non cattolico. Ma sento il dovere di ripetere qui quello che altre volte ho detto quando ero deputato, cioè che il Governo italiano debba fare una politica veramente liberale, cioè di tutela della supremazia dello Stato laico e di piena libertà, ossia non di persecuzione, di fronte ai ministri di qualsiasi culto o confessione religiosa.

Consiste in questo il mio sentimento liberale: voglio la libertà per me e per tutti, col correttivo della responsabilità: chi rompe paga. E credo che questo sia la volontà del paese.

In Germania una volta fu sentito il bisogno di una legge di rigore contro la Chiesa cattolica. È vero che tale legge venne rinnegata e venne riaffermato il mutato indirizzo con indimenticabili rappresentazioni anche sulle vie della capitale d'Italia, rappresentazioni sceniche che forse divertirono il nostro popolino perchè fatte da un uomo simpatico, che molti si compiacciono di chiamare geniale ed io potrei qualificare in altra maniera; ma l'essenziale è che la Germania sentì il bisogno di fare una volta una legge di persecuzione contro il clero cattolico. In Francia, nazione indiscutibilmente

liberale, retta a repubblica, vige una legge contro i principi pretendenti alla restaurazione, e recentemente si è avuto la legge contro le Congregazioni. Noi al contrario non solamente non abbiamo sentito il bisogno di fare simili leggi, ma abbiamo la legge delle guarantee, la quale dà (incredibile, ma vero), ad un pretendente tutte le inviolabilità accordate al nostro Sovrano, ed anche il diritto di avere un corpo diplomatico accreditato presso di lui, ecc., e quando quel pretendente usa ed abusa di tale concessione, noi non ci commoviamo affatto.

Di ciò mi compiaccio. Sarà spirito liberale il nostro, sarà natura nostra di figli di Machiavelli, sarà scetticismo, sarà quello che tutti riconoscono essere, cioè assoluto indifferentismo pel quale non ci appassioniamo nè del papa e nè dell'antipapa, ma invece ci divertiamo immensamente di tutto, ricordandoci di essere in una *nazione carnevale*: l'essenziale è che in Roma a fianco del nostro Sovrano, circondato dall'affetto, dalla riverenza e dall'entusiasmo sincero ed immenso di tutto il popolo italiano, che vede in lui la personificazione dell'unità della patria e la garanzia delle libertà statutarie sappiamo tenere un altro individuo, al quale abbiamo dato, come ho detto, onori e pompe sovrane, e che si permette anche di fare proteste, le quali vorrebbero essere violente e scorrette e riescono soltanto divertenti.

Però dobbiamo intenderci. Rappresaglie, no; persecuzioni, no; ma politica di piena, vigorosa garanzia della supremazia dello Stato laico, politica che non rappresenti abbandono, politica che non accenni a desideri, per me irrealizzabili, di conciliazione, politica che non dimentichi il proprio diritto.

Spiegherò anche meglio il mio pensiero.

In Italia abbiamo molti, che a tempo perso si chiamano anche liberali, (in Italia possiamo chiamarci come vogliamo) abbiamo molti che, all'atteggiamento più o meno mellifuo o untuoso di un pretonzolo, o di un cardinale di una città qualunque, fosse anche di Bologna, fanno previsioni di conciliazione e chiedono or questo or quel contegno da parte dello Stato.

Penso che sarebbe una sventura per il nostro paese una conciliazione fra la Chiesa e lo Stato, una sventura per la libertà, per il progresso, perchè la conciliazione non potrebbe essere fatta

che transigendo, e la transazione non potrebbe essere che a favore di un potere, che, sarà tale per i suoi credenti, ma che rappresenta sempre un avanzo del passato, destinato a tramontare per sempre.

Di conciliazione non sentiamo il bisogno: noi sentiamo solamente il bisogno di rispettare le coscienze dei seguaci di tutte le confessioni religiose, compresa anche quella cattolica, ma sentiamo soprattutto il bisogno di vedere da tutti rispettata la supremazia del nostro Stato laico. Il Governo se nella immigrazione così tumultuosa di tante corporazioni religiose cacciate dalla Francia, vedesse un concetto politico di invadere qui da noi il campo riservato allo Stato per la pubblica istruzione, per la beneficenza e per tante altre manifestazioni della civiltà nostra, non dovrebbe starsene inoperoso in nome della libertà, perchè potrebbe domani trovarsi di fronte ad un nemico potente; ma se l'atteggiamento di questi pellegrini fosse qual è consentito dalle nostre leggi, dica loro che se un paese, che è retto a regime repubblicano, li ha cacciati, un paese che è retto a Monarchia, ma Monarchia di Casa Savoia, li accoglie e li invita a godere tutta intera la libertà nostra.

Non so se io sia riuscito a chiarire il mio pensiero; ma lo riassumo dicendo: libertà per tutti, persecuzione per nessuno, ma tutela rigida, rigorosa della supremazia dello Stato laico.

Il Governo comprenderà bene che la responsabilità di ogni pericolo per l'avvenire toccherà precisamente, solamente a lui. (*Approvazioni*).

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi permetta il Senato di soggiungere poche parole a quelle che già dissi, specialmente perchè dubito di essere stato infelice nell'esprimermi, la prima volta che parlai, se imperfettamente fui compreso dal senatore Vischi.

Discorrendo della lunghezza dei processi penali, e soprattutto dei pubblici dibattimenti, ho ricordato due cause che cospirano a darci quel doloroso effetto: le troppo lunghe liste dei testimoni e talvolta la schiera troppo numerosa dei difensori, che tutti prendono la parola. Ma non ho mai detto che esse costituissero le cause esclusive di quelle interminabili procedure, anzi dissi il contrario, e accennai a

quelle cause perchè furono quelle che diedero luogo più specialmente a discussioni, perchè di esse se ne erano occupati periedici legali e giuristi, se ne era occupata la Commissione del Codice di procedura penale, che dopo lunghi studi non aveva potuto presentare una pratica soluzione del problema.

Mi premeva soprattutto a tale riguardo di porre in luce e raccogliere le osservazioni fatte dal senatore Municchi, che solo le costumanze potevano dare efficacia a disposizioni che valessero alla celerità dei giudizi colla prepotenza della pubblica opinione.

Io del resto non escludo ciò che ha affermato il senatore Vischi, che cioè una causa concorrente in modo seriissimo a rendere lunghe le procedure, consista nelle forme della nostra istruttoria penale, nell'abito invalso spesso nei magistrati di escludere in quel periodo dei processi l'esame dei testi o il compimento di pratiche, segnalati dall'imputato a sua discolpa; ma anzi per mia, ahimè! lunga, personale esperienza professionale devo ammetterla.

A che, se non all'intento anche specialmente di ravvivare con nuove forme tutto questo periodo dei procedimenti, si attende ansiosamente il nuovo Codice di procedura penale?

L'onor. Vischi ha parlato dell'ordinamento della magistratura ed ha affermato che occorre far ben altro che aumentare gli stipendi ai magistrati per rialzarne il prestigio. Creda l'onor. senatore Vischi, che tutti noi siamo convinti che non bastano onorari elevati per assicurare la dignità del giudice. Ma quando gli onorari sono addirittura insufficienti, quando non rispondono alle necessità sociali derivanti dalle esigenze che dà l'ufficio, quando abbiamo magistrati a 3000 lire per la bellezza di 8 o 10 anni, con qualche indennità di alloggio e di trasferte per remunerazione straordinaria, che con questo stipendio devono pensare a sè e a una nidiata di figliuoli; mi pare che abbiamo il dovere di preoccuparci anche di migliorare le sorti materiali della magistratura del nostro paese. I magistrati non sono angeli caduti dal cielo, ma uomini che hanno bisogni come tutti gli altri, e più degli altri quello di attendere al loro ufficio senza sovracapi, senza turbamenti per la vita, con tutta la serenità dello spirito e dell'intelletto.

Ora per conto mio ho presentato un modestissimo progetto all'altro ramo del Parlamento che soccorre appunto e quasi esclusivamente a questi magistrati più umili e mi auguro che abbia la fortuna che merita e che gli umili attendono e dalla Camera e dal Senato.

Si è parlato dall'onor. Vischi degli impiegati applicati al Ministero di grazia e giustizia tolti alle amministrazioni provinciali. Ripeterò qui le dichiarazioni fatte alla Camera, ove molte volte ho io stesso invocato le discussioni avvenute al Senato a proposito degli applicati?

Io provvederò come meglio potrò e colla maggiore sollecitudine a far cessare gli inconvenienti che derivano dallo stuolo degli applicati al mio Ministero; ma devo però ripetere che si tratta di una consuetudine creata e mantenuta non dai favoritismi dei ministri ma dalla necessità.

Fu già avvertito da autorevoli miei predecessori (così, fra gli altri, l'onor. Bonasi) che se in tutti i Ministeri il numero degli impiegati è venuto, durante la vita del Regno d'Italia, aumentando, al Ministero di grazia e giustizia è invece diminuito, mentre intanto annettevansi provincie a provincie e aumentava quindi il lavoro.

Gli applicati sono divenuti quindi una necessità per soddisfare a tutti i servizi e non si può senza serio pericolo di fermarne il corso, far luogo alla loro disapplicazione immediata e totale.

Io ho già dichiarato alla Camera, e ripeto qui, che stando così le cose, il problema degli applicati esige uno studio serio; che d'altra parte è indispensabile istituire nuovi servizi oltre quelli esistenti, un casellario centrale, un ufficio di traduzione ufficiale, rispondente ai bisogni nostri, e un ufficio di legislazione comparata; che perciò si potranno far cessare gli applicati con vantaggio dei servizi presso le amministrazioni provinciali e coll'economia della spesa di indennità e di missione, ma convertendoli in gran parte in altrettanti funzionari di ruolo; che, infine se non mi fosse dato di riordinare il Ministero conformemente al programma che avevo ed ho nell'animo, cercherei di far luogo alla disapplicazione degli applicati, gradualmente e entro i limiti del possibile.

Il senatore Vischi ha parlato di politica ec-

clesiastica del Governo. Ora, se io non ho male capito, pur essendovi tra di noi qualche divergenza nell'esprimere il nostro pensiero, non esiste nella sostanza un notevole disaccordo. Qual'è infatti la politica ecclesiastica che il Governo ha cercato di seguire, e che ho seguito io in particolare nell'esercizio del mio Ministero? La politica di tenere alto il prestigio dello Stato e mantenerne integra la personalità. È certo che l'Italia si trova in condizioni diverse da quelle degli altri Stati di fronte al papato. Bisogna che noi più che altri facciamo sentire l'azione superiore dello Stato, nelle leggi, negli atti, nelle nomine, che il Governo fa; ma ciò non significa creare conflitti quando non esistano, e fare delle persecuzioni non necessarie, le quali producano un effetto opposto

di quello che vorrebbero raggiungere coloro che le desiderano, perchè è nello spirito umano che la persecuzione attragga verso il perseguitato anzichè verso chi perseguita.

Non provocare dunque una condizione di guerra che non sia da altri voluta, ma tutelare la dignità dello Stato, tenere vive le sue prerogative, vigilando incessantemente per salvaguardarle, dimostrare che esso è al disopra nei rapporti civili, di qualunque altra istituzione: questo è il dovere dello Stato italiano, ed a questo dovere non abbiamo mancato e non mancheremo mai. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

| | | |
|----|--|-------------|
| 1 | Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) | 588,364 » |
| 2 | Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 74,542 » |
| 3 | Ministero - Personale straordinario | 54,485 » |
| 4 | Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 7,500 » |
| 5 | Ministero - Spese d'ufficio | 61,000 » |
| 6 | Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari | 80,000 » |
| 7 | Indennità di tramutamento | 125,000 » |
| 8 | Indennità di supplenza e di missione | 285,000 » |
| 9 | Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti | 12,000 » |
| 10 | Indennità e spese varie per il servizio della statistica giudiziaria (Regio Decreto 17 dicembre 1896, n. 544) | 10,000 » |
| 11 | Spese postali (Spesa d'ordine) | 10,700 » |
| 12 | Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) | 1,500 » |
| 13 | Spese di stampa | 159,040 » |
| 14 | Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria | 24,800 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | 1,493,931 » |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| | <i>Riporto</i> | 1,493,931 » |
| 15 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | <i>per memoria</i> |
| 16 | Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio | 15,000 » |
| 17 | Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie | 170,000 » |
| 18 | Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti | 13,000 » |
| 19 | Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) | 1,000 » |
| 20 | Spese casuali | 28,000 » |
| | | <hr/> 1,720,931 » <hr/> |
| | Debito vitalizio. | |
| 21 | Pensioni ordinarie (Spese fisse) | 7,027,000 » |
| 22 | Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) | 131,000 » |
| | | <hr/> 7,158,000 » <hr/> |
| | Spese per l'Amministrazione giudiziaria. | |
| 23 | Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) | 27,014,827 » |
| 24 | Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 146,058 » |
| 25 | Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Idem) | 719,645 » |
| 26 | Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) | 5,400,000 » |
| 27 | Pigioni (Spese fisse) | 109,844 78 |
| 28 | Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria) | 10,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | <hr/> 33,400,374 78 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| | <i>Riporto</i> | 33,400,374 78 |
| 29 | Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario pel servizio di vigilanza e riscontro sulla gestione dei depositi giudiziari | 13,000 » |
| 30 | Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili. (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34) (Spesa d'ordine) | 6,000 » |
| | | 33,419,374 78 |
| TITOLO II. | | |
| Spesa straordinaria | | |
| — | | |
| CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. | | |
| Spese generali. | | |
| 31 | Assegni di disponibilità (Spese fisse) | 16,417 63 |
| 32 | Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti | 432 » |
| 33 | Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie | 1,000 » |
| | | 17,849 63 |
| CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. | | |
| 34 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative | 161,913 43 |

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

| | |
|---|----------------------|
| Spese generali | 1,720,931 » |
| Debito vitalizio | 7,158,000 » |
| Spese per l'Amministrazione giudiziaria | 33,419,374 78 |
| TOTALE della categoria prima della parte ordinaria | 42,298,305 78 |

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

| | |
|---|----------------------|
| Spese generali | 17,849 63 |
| TOTALE della categoria prima della parte straordinaria | 17,849 63 |
| TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) | 42,316,155 41 |

| | |
|---|-------------------|
| CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. | 161,913 43 |
|---|-------------------|

RIASSUNTO PER CATEGORIE

| | |
|---|----------------------|
| Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) | 42,316,155 41 |
| Categoria IV. — Partite di giro | 161,913 43 |
| TOTALE generale | 42,478,068 84 |

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905.

| TITOLO I. | | |
|---|---|--------------------|
| Entrata ordinaria | | |
| CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE. | | |
| Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi. | | |
| 1 | Consolidato 5 per cento | 340,000 » |
| 2 | Consolidato 3 per cento | 2,000 » |
| (a) | | |
| 4 | Consolidato 3.50 per cento | 8,755,000 » |
| 5 | Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori | 2,800 » |
| 6 | Certificati della cassa depositi e prestiti | 133,000 » |
| | | 9,232,800 » |
| Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. | | |
| 7 | Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli | <i>per memoria</i> |
| Altre rendite patrimoniali. | | |
| 8 | Prodotto di beni stabili | 200,000 » |
| 9 | Annualità diverse e frutti di capitali | 5,770,000 » |
| | | 5,970,000 » |
| Proventi diversi. | | |
| 10 | Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036). | 1,425,000 » |
| 11 | Ricuperi, rimborsi e proventi diversi | 1,104,000 » |
| 12 | Rendite e crediti di dubbia riscossione | 20,000 » |
| | | 2,549,000 » |

a) Il capitolo n. 3 fu soppresso colla nota di variazione n. 424 bis del 1° marzo 1904.

| | | |
|--|---|--------------------|
| TITOLO II. | | |
| Entrata straordinaria | | |
| CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE. | | |
| Contributi. | | |
| 12 <i>bis</i> | Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483 | 1,000,000 » |
| CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. | | |
| Esazione di capitali. | | |
| 13 | Esazione e ricupero di capitali | 2,000,000 » |
| RIASSUNTO | | |
| — | | |
| TITOLO I. | | |
| Entrata ordinaria. | | |
| CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE. | | |
| | Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi | 9,232,800 » |
| | Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli | <i>per memoria</i> |
| | Altre rendite patrimoniali | 5,970,000 » |
| | Proventi diversi | 2,549,000 » |
| | TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria | 17,751,800 » |
| TITOLO II. | | |
| Entrata straordinaria | | |
| CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE. | | |
| | Contributi | 1,000,000 » |
| CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. | | |
| | Esazione di capitali | 2,000,000 » |
| | TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria | 3,000,000 » |
| | INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) | 20,751,800 » |

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

| | | |
|----|--|-------------|
| 1 | Personale (Spese fisse) | 457,000 » |
| 2 | Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 67,000 » |
| 3 | Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) | 120,000 » |
| 4 | Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate (Spesa d'ordine) . | 300,000 » |
| 5 | Indennità di applicazione, di missione, di giro, di trasloco, di trasferta e <i>ad personam</i> a complemento di stipendio pel personale dipendente dall'Amministrazione. - Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi speciali | 61,000 » |
| 6 | Sussidi al personale in attività di servizio o cessato, ed alle rispettive famiglie | 10,000 » |
| 7 | Spese pel servizio esterno | 120,000 » |
| 8 | Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962 | 76,000 » |
| 9 | Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale | 80,000 » |
| 10 | Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria). | 80,000 » |
| 11 | Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti | 16,500 » |
| 12 | Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali | 32,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | 1,419,500 » |

| | | |
|----|--|--------------------|
| | <i>Riporto</i> | 1,419,500 » |
| 13 | Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria | 10,000 » |
| 14 | Spese d'ufficio | 30,000 » |
| 15 | Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) . | 16,975 » |
| 16 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | <i>per memoria</i> |
| | | <hr/> 1,476,475 » |
| | Spese di liti e contrattuali. | |
| 17 | Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) | 300,000 » |
| 18 | Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria) | 33,000 » |
| | | <hr/> 333,000 » |
| | Contribuzioni e tasse. | |
| 19 | Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) | 260,000 » |
| 20 | Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) | 400,000 » |
| 21 | Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . . | 280,000 » |
| 22 | Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) | 5,000 » |
| 23 | Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria) | 1,000 » |
| | | <hr/> 946,000 » |
| | Spese patrimoniali. | |
| 24 | Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine) | 2,000 » |
| 25 | Spese per terreni, fabbricati, mobili e arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'Amministrazione — Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spesa obbligatoria) | 230,000 » |
| 26 | Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) | 870,000 » |
| 27 | Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . . | 15,000 » |
| | | <hr/> 1,117,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | |

| | | |
|----|--|--------------|
| | <i>Riporto</i> | 1,117,000 » |
| 28 | Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) | 350,000 » |
| 29 | Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria) | 13,000 » |
| 30 | Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) | 20,000 » |
| | | 1,500,000 » |
| | Spese disposte da leggi e decreti legislativi. | |
| 31 | Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria) | 2,000 » |
| 32 | Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) | 2,900,000 » |
| 33 | Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie) | 795,000 » |
| 34 | Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) | 751,500 » |
| 35 | Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse) | 415,000 » |
| 36 | Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie) | 65,000 » |
| 37 | Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) | 379,000 » |
| 38 | Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse) | 105,000 » |
| 39 | Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria) | 1,680,000 » |
| 40 | Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) | 7,000,000 » |
| | | 14,092,500 » |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Casuali. | | |
| 41 | Spese casuali | 5,000 » |
| Fondi di riserva. | | |
| 42 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine | 100,000 » |
| 43 | Fondo di riserva per le spese impreviste | 30,000 » |
| | | 130,000 » |
| TITOLO II. | | |
| Spesa straordinaria | | |
| — | | |
| CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. | | |
| Spese straordinarie e diverse. | | |
| 44 | Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse) | 4,000 » |
| 45 | Personale fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 720 » |
| 46 | Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, ecc. applicati (Spese fisse) | 68,400 » |
| 47 | Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 15,780 » |
| 48 | Compensi per lavori straordinari | 83,600 » |
| 49 | Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine) | 470,000 » |
| 50 | Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine) | 680,000 » |
| 51 | Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato | 80,000 » |
| 52 | Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesiastici | 60,000 » |
| 53 | Concorso straordinario nella spesa per ufficiatura di chiese dipendenti dall'Amministrazione (n. 1 degli articoli 18 e 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) | 10,000 » |
| | | 1,472,500 » |

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

| | | |
|----|---|-----------|
| 54 | Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine) | 177,000 » |
| 55 | Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari (Spesa obbligatoria) . | 29,325 » |
| 56 | Quarta rata annuale da pagarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai fino al saldo della somma di lire 2,950,000 di cui nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1901, n. 322, e da imputarsi nell'avanzo devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 | 590,000 » |
| | | 796,325 » |

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

| | |
|---|--------------|
| Spese di amministrazione | 1,476,475 » |
| Spese di liti e contrattuali | 333,000 » |
| Contribuzioni e tasse | 916,000 » |
| Spese patrimoniali | 1,500,000 » |
| Spese disposte da leggi e decreti legislativi | 14,092,500 » |
| Casuali | 5,000 » |
| Fondi di riserva | 130,000 » |
| TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria | 18,482,975 » |

| TITOLO II. | |
|---|--------------|
| Spesa straordinaria | |
| CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. | |
| Spese straordinarie e diverse | 1,472,500 » |
| CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. | |
| Capitali. | 796,325 » |
| TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria | 2,268,825 » |
| INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) | 20,751,800 » |

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1904

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905

TABELLE B E C.

| | | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|--|----------------------|--|
| TITOLO I. | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive. | | |
| PARTE ORDINARIA. | | |
| Entrata | | 17,751,800 » |
| Spesa | | 18,482,975 » |
| | Differenza | — 731,175 » |
| TITOLO II. | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive. | | |
| PARTE STRAORDINARIA. | | |
| Entrata | | 1,000,000 » |
| Spesa | | 1,472,500 » |
| | Differenza | — 472,500 » |
| Riepilogo della categoria prima. | | |
| PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. | | |
| (INSIEME). | | |
| Entrata | | 18,751,800 » |
| Spesa | | 19,955,475 » |
| | Differenza | — 1,203,675 » |

| | | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|------------------------------------|--|
| TITOLO II. | | |
| CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali. | | |
| PARTE STRAORDINARIA. | | |
| Entrata | | 2,000,000 » |
| Spesa | | 796,325 » |
| | Differenza | + 1,203,675 » |
| RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE | | |
| — | | |
| Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i> | | — 1,203,675 » |
| Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i> | | + 1,203,675 » |
| | <i>Differenze totali</i> | » |

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1904

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

| Numero dei capitoli | Denominazione dei capitoli |
|-----------------------------|--|
| SPESA ORDINARIA. | |
| 3 | Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo. |
| 4 | Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia, incaricato dell'appuramento delle entrate |
| 10 | Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali. |
| 16 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. |
| 17 | Spese di liti e di coazione. |
| 18 | Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere. |
| 19 | Tassa di manomorta. |
| 20 | Imposta di ricchezza mobile. |
| 21 | Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici. |
| 22 | Tassa di registro e bollo e sui mandati. |
| 23 | Spese postali e telegrafiche. |
| 24 | Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi. |
| 25 | Spese per terreni, fabbricati, mobili e arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione - Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea. |
| 26 | Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. |
| 27 | Doti dipendenti da pie fondazioni. |
| 28 | Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese. |
| 29 | Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860). |
| 31 | Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache. |
| 33 | Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppressi. |
| 36 | Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> . |
| 39 | Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191. |
| 40 | Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze. |
| SPESA STRAORDINARIA. | |
| 49 | Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse. |
| 50 | Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto. |
| 52 | Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifici chiesastici. |
| 54 | Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi. |
| 55 | Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari. |

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

| Numero dei capitoli | Denominazione dei capitoli |
|------------------------|--|
| SPESA ORDINARIA. | |
| 4 | Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate. |
| 5 | Indennità di applicazione, di missione, di giro, di trasloco, di trasferta e <i>ad personam</i> a complemento di stipendio pel personale dipendente dall'Amministrazione - Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi speciali. |
| 7 | Spese pel servizio esterno. |
| 17 | Spese di liti e di coazione. |
| 18 | Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terzaggerie ed altre perizie in genere. |
| 19 | Tassa di manomorta. |
| 20 | Imposta di ricchezza mobile. |
| 21 | Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici. |
| 22 | Tassa di registro e bollo e sui mandati. |
| 25 | Spese per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'Amministrazione - Assegni per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea. |
| 31 | Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache. |
| 34 | Assegni al clero di Sardegna. |

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905.

| TITOLO I. | | |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Entrata ordinaria | | |
| CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE. | | |
| Rendite patrimoniali. | | |
| 1 | Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero | 10,100 » |
| (a) | | |
| 2 | Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conser- | |
| bis | vate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di bene- | |
| | ficenza | 813,487 » |
| 3 | Rendita 3.50 per cento al netto | 436,343 » |
| 4 | Prodotto di beni stabili | 12,500 » |
| 5 | Censi, canoni, livelli, ecc. | 304,000 » |
| 6 | Crediti fruttiferi | 2,000 » |
| 7 | Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma | 1,500 » |
| | | 1,579,930 » |
| Proventi diversi. | | |
| 8 | Ricuperi e proventi diversi | 34,000 » |
| 9 | Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato | 12,000 » |
| | | 46,000 » |

(a) Il capitolo n. 2 fu soppresso con la nota di variazioni n. 424 bis del 1° marzo 1904.

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

| | | |
|----|---|----------|
| 10 | Prezzo vendita beni di enti soppressi | 10,000 » |
| 11 | Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità | 80,000 » |
| | | <hr/> |
| | | 90,000 » |
| | | <hr/> |

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

| | | |
|----|--|----------|
| 12 | Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie | 2,000 » |
| 13 | Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi | 20,000 » |
| 14 | Prezzo vendita beni di enti conservati | 61,500 » |
| 15 | Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento | 500 » |
| 16 | Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi | 3,000 » |
| | | <hr/> |
| | | 90,000 » |
| | | <hr/> |

RIASSUNTO**TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

| | |
|---|--------------------|
| Rendite patrimoniali | 1,579,930 » |
| Proventi diversi | 46,000 » |
| TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria | 1,625,930 » |

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

| | |
|--|--------------------|
| Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione . | 90,000 » |
| Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati | 90,000 » |
| TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria | 180,000 » |
| INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) | 1,805,930 » |

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905.

| PARTE PRIMA. | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| TITOLO I. | | |
| Spesa ordinaria. | | |
| CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. | | |
| Spese di amministrazione. | | |
| 1 | Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) | 11,600 » |
| 2 | Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie | 3,000 » |
| 3 | Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine) | 6,500 » |
| 4 | Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale | 12,000 » |
| 5 | Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione (Spesa obbligatoria) | 9,800 » |
| 6 | Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse) | 2,000 » |
| 7 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obblig.) | <i>per memoria</i> |
| | | 44,900 » |
| Spese di liti e contrattuali. | | 3,000 » |
| 8 | Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) | 1,000 » |
| 9 | Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria) | 4,000 » |

| | | |
|---|---|-----------|
| Contribuzioni e tasse. | | |
| 10 | Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) | 12,500 » |
| 11 | Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) | 52,000 » |
| 12 | Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria) | 54,500 » |
| 13 | Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria) | 1,000 » |
| | | 120,000 » |
| Spese patrimoniali. | | |
| 14 | Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria) | 75,000 » |
| 15 | Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie) | 7,900 » |
| 16 | Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie) | 212,500 » |
| 17 | Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie) | 7,500 » |
| | | 302,900 » |
| Spese disposte da leggi e decreti legislativi. | | |
| 18 | Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) | 600,000 » |
| 19 | Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie) | 10,000 » |
| 20 | Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873) | 200,000 » |
| 21 | Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto (Spese fisse ed obbligatorie) | 48,500 » |
| | | 858,500 » |
| Casuali. | | |
| 22 | Spese casuali | 2,200 » |

| Fondi di riserva. | | |
|---|---|----------|
| 23 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine | 25,000 » |
| 24 | Fondo di riserva per le spese impreviste | 500 » |
| | | 25,500 » |
| TITOLO II. | | |
| Spesa straordinaria | | |
| — | | |
| CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. | | |
| Spese straordinarie diverse. | | |
| 25 | Personale fuori ruolo (Spese fisse) | 2,750 » |
| 26 | Compensi per lavori straordinari | 1,800 » |
| 27 | Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie) | 3,000 » |
| | | 7,550 » |
| CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. | | |
| Capitali di spettanza dell'amministrazione. | | |
| 28 | Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.) | 5,000 » |
| 29 | Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) | 85,000 » |
| | | 90,000 » |
| Capitali di spettanza degli enti conservati. | | |
| 30 | Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria) | 65,000 » |
| 31 | Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine) | 23,000 » |
| 32 | Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria) | 2,000 » |
| | | 90,000 » |

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.**Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

| | | |
|----|---|------------|
| 33 | Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato | 2,662 36 |
| 34 | Assegno alla Congregazione di carità di Roma | 180,000 » |
| 35 | Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia | 5,000 » |
| 36 | Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi | 1,070 » |
| | | 188,732 36 |

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

| | | |
|----|--|--------------------|
| 37 | Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria) | 71,647 64 |
| 38 | Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 | <i>per memoria</i> |
| 39 | Contributo al pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera (art. 1, legge 8 luglio 1903, n. 321) | <i>per memoria</i> |
| | | 71,647 64 |

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

| | |
|--|-----------|
| Spese di amministrazione | 44,900 » |
| Spese di liti e contrattuali | 4,000 » |
| Contribuzioni e tasse | 120,000 » |
| Spese patrimoniali | 302,900 » |
| Spese disposte da leggi e decreti legislativi | 858,500 » |
| Casuali | 2,200 » |
| Fondi di riserva | 25,500 » |
| <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria</div> <div style="text-align: right;">1,358,000 »</div> | |

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Spese straordinarie diverse | 7,550 » |
|---------------------------------------|---------|

| | |
|---|-------------|
| CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. | |
| Di spettanza dell'amministrazione | 90,000 » |
| Di spettanza degli enti conservati | 90,000 » |
| | 180,000 » |
| TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . | 187,550 » |
| TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . | 1,545,550 » |
| PARTE SECONDA. | |
| SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA | |
| Titolo primo (Spesa ordinaria) | 188,732 36 |
| Titolo secondo (Spesa straordinaria) | 71,647 64 |
| TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . | 260,380 » |
| INSIEME (Parte prima e seconda) | 1,805,930 » |

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

| Numero de capitoli | Denominazione dei capitoli |
|-----------------------------|--|
| SPESA ORDINARIA. | |
| 1 | Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo. |
| 3 | Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno. |
| 5 | Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione. |
| 7 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. |
| 8 | Spese di liti e di coazione. |
| 9 | Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni. |
| 10 | Tassa di manomorta. |
| 11 | Imposta di ricchezza mobile. |
| 12 | Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque. |
| 13 | Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali. |
| 14 | Riparazioni ai fabbricati. |
| 15 | Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità. |
| 16 | Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese. |
| 17 | Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori. |
| 19 | Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma. |
| 21 | Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose. |
| SPESA STRAORDINARIA. | |
| 27 | Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. |
| 28 | Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. |
| 29 | Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi. |
| 30 | Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati. |
| 31 | Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento. |
| 32 | Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie. |
| 37 | Fondo a disposizione. |

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

| Numero dei capitoli | Denominazione dei capitoli |
|------------------------|---|
| SPESA ORDINARIA. | |
| 3 | Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno. |
| 5 | Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione. |
| 8 | Spese di liti e di coazione. |
| 9 | Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni. |
| 10 | Tassa di manomorta. |
| 11 | Imposta di ricchezza mobile. |
| 12 | Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque. |
| 13 | Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali. |

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in confor-

mità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C);

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1904 sarà corrisposto dall'amministrazione del fondo per il culto alla Prefettura Apostolica dell'Eritrea l'annuo assegno di L. 2000 per concorso alla manutenzione di chiese e cappelle della Colonia aperte al culto cattolico.

(Approvato).

Art. 4.

La detta amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Indennità e sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina (N. 301);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 338).

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 335).

La seduta è sciolta (ore 18).

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 3949, colonna 2ª, del Resoconto della seduta del 25 maggio 1904, riga 20ª, dove è detto: « dei capoversi » deve leggersi: « ai capoversi ».

Licenziato per la stampa il 1º giugno 1904 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche